

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3635

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

(V. Stampato Camera n. 5237)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 novembre 1998*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata

INDICE

| | | |
|--|------|---|
| Disegno di legge | Pag. | 3 |
| Allegato | » | 4 |
| Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati | » | 6 |

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonchè disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1998, N. 328*All'articolo 1:*

al comma 5, capoverso, le parole: «di vecchiaia o anzianità» sono sostituite dalle seguenti: «di anzianità o vecchiaia» e le parole: «nei cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «nei quindici anni»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

“4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie”»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

“7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni”»;

al comma 9, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente legge»;

al comma 10, capoverso 2-bis, dopo le parole: «agli uffici giudiziari del distretto» sono inserite le seguenti: «o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente,»;

al comma 10, capoverso 2-ter, le parole: «parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici» sono sostituite dalle seguenti: «parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «numero 10» sono sostituite dalle seguenti: «numero 9»);

al comma 1, capoverso, le parole: «10-bis») sono sostituite dalle seguenti: «9-bis»).

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - (Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate”».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). - 1. Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:

“Art. 13-bis - (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge”.

2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1998.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonchè disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, che prevede la nomina di giudici onorari aggregati, da destinarsi alle sezioni stralcio, nel numero di mille;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 30 luglio 1998, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, che fissa all'11 novembre 1998 la data di entrata in funzione delle sezioni stralcio;

Considerato che, a causa della scarsità delle domande presentate, il numero di giudici onorari aggregati nominati dal Consiglio superiore della magistratura risulta, allo stato, di gran lunga inferiore a quello previsto dalla citata legge istitutiva delle sezioni stralcio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla modifica dei requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato, al fine di assicurare la piena e sollecita funzionalità delle sezioni stralcio;

Visto l'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla modifica della predetta disposizione, nella parte inerente al luogo di svolgimento della prova preliminare per il concorso a uditore giudiziario, in relazione all'esigenza di bandire, nell'immediato futuro, un nuovo

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

concorso ed all'attuale indisponibilità di altre sedi, al di fuori di Roma, adeguate allo scopo;

Visto l'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una disciplina transitoria, al fine di ovviare alle rilevanti difficoltà determinate dall'applicazione di termini di decadenza, in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti già presentata alla data di entrata in vigore della citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276)

1. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: «anche se a riposo» sono inserite le seguenti: «o iscritti negli albi speciali».

2. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: «materie giuridiche» sono aggiunte le seguenti: «, laureati in giurisprudenza;».

3. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) i notai anche in pensione.».

4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età».

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di vec-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

«2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzia-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

chiaia o anzianità, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio».

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, **nell'ordine:**

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attività notarile;

c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato».

8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello».

9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: «previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404,» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal presente decreto, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

nità **o vecchiaia**, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei **quindici** anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio».

6. *Identico.*

7. *Identico:*

«4. Costituisce titolo di preferenza **gradata** per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie».

7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

8. *Identico.*

9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: «previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404,» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite **dalla presente legge**, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima».

10. *Identico:*

«2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto **o**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici».

11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori».

12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: «reddito» sono inserite le seguenti: «da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o».

13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina.».

14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.

Articolo 2

(Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197)

1. Dopo il numero 10 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

«10-bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti **in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo**».

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

Articolo 2

(Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197)

1. Dopo il numero **9** dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

«**9-bis**) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3

(*Modifica al decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398*)

1. Nel comma 2 dell'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito con l'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, le parole: «La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate» sono sostituite dalle seguenti: «La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate».

Articolo 4

(*Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302*)

1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è di giorni 180 e decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Articolo 5

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3

(*Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398*)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate».

Articolo 4

(*Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302*)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis - (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, **come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge.**

2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1998.

SCÀLFARO

PRODI - FLICK

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)*

